

ASSOCIAZIONE BUON SAMARITANO FORLÌ- ONLUS

PIAZZA DANTE ALIGHIERI 1

47121 FORLÌ – FC

CODICE FISCALE 92076760401

ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE O.D.V. DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AL N. 3414

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei delegati di sezione

Il giorno 27 Giugno 2022 alle ore 18.30 presso i locali della Curia Vescovile si è riunita l'assemblea straordinaria dei delegati di sezione dell'associazione ASSOCIAZIONE BUON SAMARITANO FORLÌ- ONLUS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore" con eventuale trasformazione da "ODV" a "ETS";

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, essendo state formate le sezioni locali di cui all'art. 9 dello stesso statuto sociale, l'assemblea è composta dai delegati di sezione.

Presidente l'assemblea è il Presidente dell'associazione Sig. Bandi Sauro e viene nominato dai presenti quale Verbalizzante il Sig. Valzania Adriano

Il Presidente,

constatato:

- che sono presenti in proprio o per delega numero 17 delegati dei 25 complessivi, come risultanti dal verbale dell'Assemblea del 18/2/2020 e regolarmente iscritti nel libro soci, come risulta dal foglio presenze che si allega a questo atto sotto la lettera "A", previa sua predisposizione a cura del Presidente; le relative deleghe in originale restano conservate agli atti dell'Associazione previa verifica della loro regolarità da parte del medesimo Presidente;
- che è presente l'intero Consiglio direttivo
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarandosi a tal fine sufficientemente informati.

dichiara

validamente costituita la presente assemblea straordinaria convocata in seconda convocazione, per questo giorno, ora e luogo ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale ed apre quindi la discussione sull'ordine del giorno.

Il Presidente ribadisce ai delegati intervenuti la necessità di aderire al "Terzo Settore" (D.Lgs. 117/2017) perché conveniente al sodalizio (agevolazioni fiscali, esenzione IMU, accesso a contributi ecc....) ed anche perché, in caso contrario, si realizzerebbe l'obbligo della devoluzione del patrimonio sociale.

Continua il Presidente spiegando agli intervenuti che pur voendo conformarsi alla citata normativa, potrebbe risultare più aderente alla realtà della nostra associazione e potrebbe rispondere meglio ad esigenze di semplificazione amministrativo-gestionali, effettuare una trasformazione dall'attuale forma di "organizzazione di volontariato" in acronimo ODV a "ente del terzo settore" in acronimo ETS.

Pertanto tale trasformazione risulta, oltre che attuabile in base al disposto di cui all'art. 50 del d.Lgs 117/2017, esente dalla conseguenza della devoluzione del patrimonio come precisato anche dal Ministero del Lavoro con la nota 4313 del 18.05.2020.

Segue una vivace discussione all'esito della quale tutti i delegati intervenuti, concordano con quanto esposto dal Presidente.

A questo punto egli dà lettura integrale del nuovo statuto sociale il quale si richiama alla normativa in tema di Ente del Terzo settore previsto dal D.Lgs. 117/2017 ma non a quello di O.D.V. (figura prevista all'art. 32 e seguenti del codice del Terzo settore) evidenziando le differenze tra le due configurazioni.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità, delibera di approvare il nuovo statuto associativo nella nuova configurazione di ETS.

Il nuovo testo dello statuto, viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

1. apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
2. provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 19.25 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Sano Boli



Il Verbalizzante

Roberto Ghisone

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BUON SAMARITANO – FORLÌ – ETS

ART. 1 - Denominazione – Sede

1. È costituita tra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione senza fini di lucro denominata "Associazione Buon Samaritano – Forlì", d'ora in poi definita per brevità "associazione".
La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore - ETS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Buon Samaritano – Forlì – Ente del Terzo Settore – ETS", in sigla **"Associazione Buon Samaritano – Forlì - ETS"**.
2. La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Forlì, in Piazza Dante Alighieri n. 1;
4. Eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Forlì ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi operative, sono decisioni che competono al Consiglio Direttivo, e non costituiscono modifica statutaria.

ART. 2 – Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni o modificazioni :
 - a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma dell'art. 5 comma 1 e successive integrazioni e modificazioni del D.Lgs. 117/2017;
(art. 5 lett. i) D.Lgs. 117/2017)
 - b. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
(art. 5 lett. l) D.Lgs. 117/2017)
 - c. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
(art. 5 lett. r) D.Lgs. 117/2017)
 - d. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 comma 1 e successive integrazioni e modificazioni del D.Lgs. 117/2017;
(art. 5 lett. u) D.Lgs. 117/2017)
2. Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, l'Associazione persegue la finalità di promuovere la solidarietà sociale, la cultura del servizio cristiano e la sua traduzione in impegno concreto.
3. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della diocesi di Forlì – Bertinoro (Regione Emilia Romagna);
4. In particolare, per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, come precedentemente definito, e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere, attraverso attività di volontariato e non ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'associazione, le seguenti attività:
 - a. promuovere e supportare attività di volontariato nelle Parrocchie, nelle realtà del terzo settore, nelle associazioni e nei Centri riconosciuti dalla Diocesi e nei luoghi pubblici e privati ritenuti idonei, con particolare riguardo all'assistenza ai giovani, agli anziani, agli ammalati, ai

Delella
Volontari
Bol
Vol

- diversamente abili, ai poveri ed emarginati e agli immigrati, nonché per la salvaguardia e la cura degli edifici sacri e loro pertinenze e di quanto in essi contenuto;
- b. sviluppare i valori di partecipazione, solidarietà e corresponsabilità con proposte di impegno ed azioni concrete a sostegno delle finalità di promozione dei principi della cultura del servizio, dell'educazione ai valori evangelici e della loro attuazione nella vita civile;
 - c. sviluppare la partecipazione alle attività ecclesiali, culturali, ludiche e assistenziali delle comunità parrocchiali e religiose con particolare riferimento al coinvolgimento dei giovani, al sostegno delle famiglie, alla cura degli anziani, degli ammalati e dei più deboli;
 - d. ricercare momenti formativi di sostegno e di spiritualità.
 - e. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata, connessa o affine con quelle precedenti purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo settore e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
7. L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.
8. I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo, anche tramite convenzione.
9. Onde poter perseguire pienamente le proprie finalità statutarie, l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato incluse strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altri enti o società controllate.

where chosen

ART. 3 - Soci

1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
2. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.
3. Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. Il numero degli aderenti è illimitato.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
7. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

San o Belli

ART. 4 - Assunzione della qualifica di socio

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo solo dopo che questi abbia versato la quota associativa;
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 5 Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto a:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - c. godere dell'elettorato attivo e passivo decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
 - d. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.
2. I soci sono obbligati a:
 - a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
 - c. versare la quota associativa deliberata dal Consiglio direttivo;
 - d. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

ART. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per decesso;
 - b. per recesso;
 - c. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;
 - d. per esclusione:
 - i. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - ii. per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende

Roberto
Sano

- sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
3. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
 4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio a decorrere dal spirare di detto termine e senza necessità di alcuna formalità;
 5. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate;
 6. Il recesso, l'esclusione e la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione;
 7. Il recesso, l'esclusione e la decadenza del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

ART. 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. Assemblea dei soci;
 - b. Consiglio Direttivo;
 - c. Presidente;
 - d. Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e. Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 61, comma 1, lettera i), del D.lgs. 117/2017.
3. Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro dell'Organo di controllo e di Revisore Legale

Libri Offici

Art. 8 - Volontari e attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Bol

Bo

ART. 9 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria e straordinaria.
2. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.
 1. Ogni associato ha un voto, compreso gli associati che siano enti del terzo settore.
 2. Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad un altro socio con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione. Ciascun partecipante all'Assemblea può essere portatore fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua indisponibilità dal Vicepresidente, mediante esposizione nella sede legale e presso tutte le sedi operative dell'avviso di convocazione almeno 20 giorni prima della data fissata e deve indicare in modo preciso e

dettagliato gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

4. La convocazione può avvenire anche via fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza.
5. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
6. La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici che consentano l'identificazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
7. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro n. 15 (quindici) giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 10 - Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea in sede ordinaria:
 - a. approva il bilancio preventivo e consuntivo, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - b. approva e rende pubblico il bilancio sociale (ove obbligatorio) su proposta del Consiglio Direttivo;
 - c. approva il progetto pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d. approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - e. approva la Carta dei Servizi predisposta dal Consiglio Direttivo;
 - f. provvede alla nomina ed alla revoca dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituito, alla nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore legale ove la nomina di tali organi risultasse obbligatoria ai sensi della vigente normativa;
 - g. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
 - h. delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i. delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
 - j. delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.
2. L'Assemblea in sede straordinaria:
 - a. delibera sulle modificazioni del presente statuto, ivi incluse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
 - b. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
 - c. delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza di voti.
4. In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
5. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
6. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto tanto in prima che in seconda convocazione;

Johny Oliver

Belu

Sam

8. L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai presenti;
9. L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, nomina un segretario.
10. Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.
11. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
12. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.
13. Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
14. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
15. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, Segretario e Tesoriere secondo il numero di volta in volta stabilito dall'Assemblea in sede di nomina.
3. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento.
4. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
5. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere a maggioranza assoluta.
6. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
7. I consiglieri non possono rimanere in carica più di 9 (nove) anni consecutivi.
8. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a. disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
 - b. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
 - c. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compreso la determinazione della quota associativa annuale, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
 - d. redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - e. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
 - f. deliberare in merito alle questioni attinenti il progetto pluriennale approvato dall'Assemblea dei soci;
 - g. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

- h. pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
 - i. adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
 - j. conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente;
 - k. deliberare in merito all'adesione nuovi soci e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - l. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. esperibili dall'associazione;
 - m. deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - n. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni.
10. Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
11. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di un terzo dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
12. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
13. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.
14. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non membri del Consiglio.
15. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
16. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

ART. 12 - Presidente

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, nonché Presidente del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.
- 2. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.
- 3. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- 4. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
- 5. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:
 - a. la convocazione e la presidenza dell'Assemblea generale dei soci e del Consiglio Direttivo, firmandone con il Segretario i relativi verbali;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
 - c. sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - d. curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
 - e. adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
 - f. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi ed autorizzare i pagamenti di concerto con il tesoriere;
 - g. esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

6. In caso di sua assenza o di impedimento le sue mansioni vengono svolte dal Vice Presidente;
7. In caso di dimissioni spetta al vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

ART. 13 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
2. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.
3. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

ART. 14 – Segretario

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

ART. 15 – Tesoriere

1. Il tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l'approvazione – in Assemblea dei Soci.

ART. 16 - Organo di Controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del Codice civile.
2. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.
3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore e può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.
6. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
7. Ai componenti del Collegio può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 – Organo di Revisione

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 18 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 – Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio dell'associazione ha durata annuale con inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
2. Per ogni esercizio il consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.
3. Ove ricorrono i presupposti dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, il Consiglio Direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

ART. 20- Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, ad eccezione dell'Organo di controllo e del Revisore legale, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.21 - Libri sociali e registri

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

ART. 22 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 10.
2. La stessa assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione ed estingua le obbligazioni in essere;
3. Essa delibera anche la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente;
4. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c.1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo

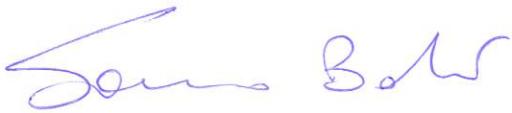
settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n. 106 ed il D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ART. 24- Norme transitorie

1. Ai fini della verifica del numero di anni nella carica di cui all'articolo 11 si calcolano anche gli anni trascorsi nella carica durante gli ultimi due mandati.
2. Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.



3	1403	22/07/2022	0,00	TGP22L001403000AA
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TGP